

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24743 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: CHIRICO VALERIA
Data pubblicazione: 24/08/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25534/2021 R.G. proposto da:

Mansi Plinio, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tozzi
ricorrente

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato

-controricorrente e ricorrente incidentale -
nonchè

Cerica Graziella

-intimata-

nonché sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato

-ricorrente -

contro

Mansi Plinio, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tozzi

-controricorrente-

nonchè

Cerica Graziella

-intimata-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1336/2021 depositata il 05/03/2021 ed avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5315/2019 depositata il 24/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dal Consigliere Valeria Chirico.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 5315/2019, depositata in data 24/9/2019, la CTR del Lazio accoglieva in parte l'appello proposto da Graziella Cerica e Plinio Mansi avverso la sentenza n. 28788/2016 con cui la CTP di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dai contribuenti avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto al riclassamento, ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, di due immobili ubicati nella microzona 3 (Trastevere), di rispettiva proprietà dei contribuenti, variando, quanto al primo, la categoria da A4 ad A2 e la classe da 1 a 5 (poi rettificata in autotutela in classe 4) e, quanto al secondo, la categoria da A4 ad A2 (poi rettificata in autotutela in categoria A4) e la classe da 2 a 4. In particolare, ciascun avviso veniva annullato relativamente al cambio di categoria, in quanto effettuato in assenza del sopralluogo ritenuto necessario, mentre veniva confermato relativamente al cambio di classe, considerata non più rispondente all'effettiva redditività degli immobili.

3. Con sentenza n. 1336/21, depositata in data 5/3/2021, la CTR del Lazio dichiarava l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 5315/2019, disponendo *"la rimessione in termini per la proposizione del ricorso per Cassazione a*

decorrere dalla data di notifica del presente procedimento” e compensando le spese di lite.

4. Avverso la sentenza n. 1336/21 della CTR del Lazio, Plinio Mansi proponeva ricorso per cassazione (limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese del giudizio), al quale l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso, proponendo nel contempo ricorso incidentale, mentre Graziella Cerica rimaneva intimata.

5. Avverso la sentenza n. 5315/2019 l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, al quale Plinio Mansi resisteva con controricorso, mentre Graziella Cerica rimaneva intimata.

6. Plinio Mansi depositava memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (v., tra le altre, Cass., n. 10534/2015 Cass., n. 21315/2022; Cass. n. 30184/2024). Nel caso di specie, i due ricorsi, contraddistinti dal medesimo numero di ruolo, sono da intendersi riuniti.

2. Va, quindi, rilevato che avverso la sentenza n. 1336/2021 ha proposto ricorso per cassazione Plinio Mansi limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, quale unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la sentenza impugnata compensato le spese senza alcuna motivazione ed in difetto dei presupposti di legge.

2.1. La controricorrente nel convenire sul dedotto difetto di motivazione, ha, tuttavia, la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la compensazione delle spese di lite, per avere la Corte regionale riconosciuto l'errore di diritto in cui era incorso il giudice a quo nell'aver attribuito la classe 5 all'immobile del Mansi, tanto da aver disposto la rimessione in termini della parte soccombente per il ricorso in cassazione.

3. L'Agenzia ha proposto, nel contempo, ricorso incidentale tardivo, ritenendone l'ammissibilità sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui all'impugnante incidentale è consentito impugnare qualsiasi capo della sentenza, anche diverso o non dipendente dal capo oggetto dell'impugnazione principale.

3.1. Con unico motivo la impugnante incidentale deduce la "*omessa petizione sulla censura del contrasto di giudicati, ex art. 395, comma I n. 5, c.p.c. Art. 112, c.p.c. Art. 360, comma I, n. 4, c.p.c.*" e segnatamente tra la sentenza n. 5315/2019 oggetto del ricorso per revocazione (la quale aveva ritenuto l'illegittimità dell'attribuzione della nuova rendita catastale per violazione dell'obbligo di sopralluogo) e le sentenze della CTP di Roma n. 832/2016 - dichiarativa della cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'atto di variazione del classamento dell'immobile della Cerica (con rideterminazione della categoria A/4 e mutamento della classe da 2 a 4) - e della CTR del Lazio n. 2270/18, la quale aveva riconosciuto la correttezza della variazione di classamento dell'immobile del Mansi nella categoria A/2 classe 5.

4. Ciò posto, vanno preliminarmente valutate l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso incidentale tardivo, in quanto suscettibile di assorbire il motivo del ricorso principale, in caso di rimessione della causa al giudice d'appello.

4.1. Orbene, questa Corte ritiene di dare seguito all'orientamento prevalente, da ultimo ribadito (Cass., n. 25469/2025), secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva può essere formulata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e dovendosi consentire alla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale potrebbe aver impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. Una diversa e più restrittiva interpretazione indurrebbe, infatti, ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (vedi anche Cass., n. 15100/2024, richiamata da Cass., n. 25469/2025).

4.2. Va, quindi, rilevato che il motivo di ricorso incidentale tardivo è fondato.

Sebbene sia incontestato che l'Agenzia delle Entrate abbia dedotto, quale motivo di revocazione, anche il conflitto tra giudicati (come peraltro rilevabile dalla sentenza impugnata, laddove *"si osserva che l'Ufficio Finanziario sostiene... che tale sentenza si pone in contrasto con una precedente sentenza favorevole all'Ufficio e relativa al medesimo immobile"* e si dà atto che le controparti si sono difese su tale specifico punto, sostenendo *"che non sussiste alcun conflitto di giudicato in quanto il precedente giudizio concerneva atti differenti"*), effettivamente la sentenza ha ommesso di pronunciarsi su tale prospettato conflitto.

5. Il motivo di ricorso incidentale tardivo va, pertanto, accolto e la sentenza n. 1336/2021 va cassata con rinvio per nuovo giudizio, innanzi

alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio oltre che per la pronuncia sulle spese del giudizio d'appello, con conseguente assorbimento del motivo del ricorso principale del Mansi, relativo alla sola statuizione sulle spese di tale giudizio.

6. Avverso la sentenza n. 5315/2019 l'Agenzia delle Entrate ha, poi, proposto ricorso per cassazione, premettendo la tempestività dell'impugnazione, stante la *"rimessione in termini ex art. 153, comma II, c.p.c."*, disposta dalla CTR del Lazio con la sentenza n. 1336/2021 dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 5315/2019, in quanto il *dies a quo* decorrerebbe *"dalla notifica della sentenza che ha disposto in tal senso"* e segnatamente dalla data (4/10/2021) *"in cui è stato notificato da controparte il ricorso in cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio, n. 1336/01/2021, valevole anche come notifica della stessa, non essendo stata notificata ex se"*.

6.1. Con il primo motivo l'Agenzia ha dedotto la *"violazione e falsa applicazione del d.m. 29 settembre 1991, in relazione all'art. 360, comma I, n. 4, c.p.c."*, per avere la CTR attribuito all'immobile di proprietà del Mansi la classe 5, inesistente per la categoria A4, ripristinata dalla Corte regionale.

6.2. Con il secondo motivo ha lamentato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4., c.p.c., il *"contrasto di giudicati tra la sentenza CTR Lazio n. 5315/2019 e le sentenze CTR Lazio n. 2270/18 e CTP Roma n. 832/2016"*, atteso che, con tali due antecedenti pronunce, la CTR aveva riconosciuto la correttezza della variazione di classamento dell'immobile del Mansi nella categoria A2 classe 5 e la CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all'impugnazione dell'avviso di accertamento n. RM0823492/2013 relativo all'immobile di proprietà della Cerica, per avere l'Agenzia delle Entrate annullato, in autotutela, l'atto di

variazione del classamento del cespite, con riattribuzione della categoria A4 e mutamento della classe da 2 a 4.

7. Orbene, va preliminarmente rilevata la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività sollevata dal controricorrente il quale ha contestato l'individuazione del *dies a quo*, da parte dell'Agenzia delle Entrate nella data di notifica del ricorso per cassazione proposto dal Mansi (avverso la sentenza n. 1336/21), evidenziando che, poiché la sentenza di rimessione in termini era stata depositata il 5/3/2021, il termine semestrale era scaduto al più tardi il 5 ottobre 2021, non essendo ammissibile, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, la previsione di un termine sostanzialmente aperto.

La sentenza della CTR del Lazio n. 1336/21, depositata il 5/3/2021, sul presupposto dell'intervenuta decadenza dell'Agenzia *"dall'espletamento dell'unico rimedio processuale esperibile, che è costituito dal ricorso per Cassazione per motivi di legittimità"*, ha invero disposto la rimessione in termini per la proporre detto ricorso *"a decorrere dalla data di notifica del presente procedimento"*.

Premesso che il *dies a quo*, come sopra individuato, non è di intellegibile interpretazione, laddove la sentenza fa riferimento alla *"notifica"* del *"presente procedimento"*, ove pure la parola *"procedimento"* venisse letta invece come *"provvedimento"*, riferendo quindi la notifica alla sentenza con cui è stata disposta la rimessione in termini, essa finirebbe comunque per stabilire un termine aperto per la proposizione del ricorso per cassazione, in contrasto con la previsione normativa secondo cui tale ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (art. 325 c.p.c.) e comunque non oltre sei mesi dalla sua pubblicazione (art. 327 c.p.c.). Pertanto, l'unico termine previsto dal codice di rito applicabile nel caso di specie risulta essere il termine *"lungo"* semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., il quale, considerate la data di pubblicazione della sentenza e la sospensione feriale, è elasso il 6/10/2021, perciò antecedentemente

alla notifica del ricorso per cassazione, effettuata dall'Agenzia delle Entrate il 4/11/2021.

7.1. Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5315/2019 proposto dall'Agenzia delle Entrate, la quale va per l'effetto condannata al pagamento delle spese del relativo giudizio in favore della parte controricorrente, come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte pronunciando sul ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1336/2021 nonché sul ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5315/2019 – riuniti –, relativamente al primo giudizio accoglie il ricorso incidentale tardivo proposto dall'Ufficio, assorbito il ricorso incidentale avanzato da Plinio Mansi, cassa la suddetta sentenza n. 1336/2021 e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio in diversa composizione anche per la liquidazione delle relative spese processuali; dichiara inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 5315/2019 e condanna l'Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di tale giudizio liquidate in favore di parte controricorrente in euro 1.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi oltre oneri accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Alessandro Tozzi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026

Il Presidente

Fabio Di Pisa